nicazione elettronica o comunque sotto il loro controllo (*cd. "congelamento"*) (artt. 16 e 17 Conv.). In particolare, la legge attribuisce a specifici organi di polizia il potere di ordinare ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare e proteggere, per un periodo non superiore a novanta giorni (prorogabile non oltre i sei mesi), dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento di investigazioni preventive o per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. I provvedimenti degli organi di polizia sono poi comunicati al pubblico ministero per la convalida.

Si conferma in proposito che tali disposizioni – considerando anche che la libertà di ogni forma di comunicazione può essere limitata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria (art. 15 Cost.) – dovranno essere applicate alla stregua dei princìpi di finalità e di proporzionalità, in una prospettiva di selettività dei provvedimenti e tenendo conto delle garanzie previste dalla predetta direttiva europea sulla conservazione dei dati di traffico.

2.1.2. La semplificazione di taluni adempimenti per alcune realtà professionali e produttive e il trasferimento di dati all'estero

Il secondo *"blocco"* di modifiche normative concerne significative semplificazioni a taluni adempimenti in materia di protezione dei dati personali, compatibili con le direttive comunitarie, volti a ridurre l'onere che grava su talune attività professionali e produttive, specie se riferite a realtà di piccole dimensioni (liberi professionisti, artigiani, piccole e medie imprese).

Le modifiche al Codice sono state apportate dall'articolo 29 (Trattamento dei dati personali) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008, n. 133, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, nell'ambito di una più generale iniziativa di semplificazione adottata dal Governo e, in particolare, dal Ministro per la semplificazione normativa.

In tale quadro, il Garante – al termine di un'approfondita riflessione svolta a margine degli interventi di semplificazione deliberati rispetto ai trattamenti di dati svolti per finalità amministrative e contabili (*Provv.* 19 giugno 2008 [doc. *web* n. 1526724]) – ha rap-

presentato al Ministro l'opportunità di adeguare la disciplina delle misure minime di sicurezza e del documento programmatico alle caratteristiche che le attività di corrente gestione amministrativa e contabile presentano, specie presso piccole realtà professionali e produttive (*Nota* 19 giugno 2008).

L'iniziale proposta e quelle successive del Garante (*Nota* 3 luglio 2008), frutto di collaborazione fra i rispettivi uffici, sono state, poi, tenute nella dovuta considerazione dal Governo nella definitiva stesura dell'articolo 29 i cui contenuti si possono così sintetizzare:

- è stato semplificato l'onere della redazione del documento programmatico sulla sicurezza e di altri adempimenti concernenti le misure minime di sicurezza. In particolare, è stato soppresso l'obbligo di tenere un documento programmatico sulla sicurezza in tutti i casi in cui siano trattati solo dati personali non sensibili e i cui unici eventuali dati sensibili (al cui trattamento corrisponde l'obbligo di redigere il documento programmatico sulla sicurezza) siano costituiti dallo stato di salute o dalla malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi, nonché dall'adesione a organizzazioni a carattere sindacale. In queste ipotesi, i soggetti interessati sono ora tenuti a rendere un'autocertificazione dalla quale emerga che sono trattati solo tali dati sensibili e che il relativo trattamento è eseguito nel rispetto delle altre misure di sicurezza prescritte (artt. 31-35 e disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. del Codice). È previsto, infine, che in relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individui modalità semplificate di applicazione del predetto disciplinare in relazione a tutte le misure minime previste (art. 34, comma 1-*bis*, del Codice). Tali modalità sono state individuate dal Garante con *provvedimento* del 27 novembre 2008 [doc. *web* n. 1571218] (sul quale si veda *amplius* al *par.* 10);
- si è ulteriormente semplificata la notifica al Garante dei trattamenti di dati personali (nei casi in cui tale adempimento è già previsto dalla legge, come, ad esempio, per i trattamenti concernenti dati genetici o idonei a rivelare lo stato di salute), individuando le sole informazioni che, conformemente alla direttiva comunitaria,

devono essere contenute nella notifica e prevedendo che il Garante, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, adegui il modello che i soggetti interessati sono tenuti ad utilizzare per tale adempimento (art. 38 del Codice). Il Garante ha provveduto ad individuare tali ulteriori semplificazioni con il *provvedimento* del 22 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1571196] (sul quale si veda *amplius* al *par.* 10);

- è stato ampliato l'ambito del trasferimento lecito di dati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea (art. 44 del Codice), con riferimento a ulteriori garanzie per i diritti dell'interessato individuate dal Garante (*cd. "regole vincolanti di gruppo"* nell'ambito di società appartenenti ad un medesimo gruppo).

2.1.3. Le modifiche in materia di sanzioni

Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, (*cd. "milleproroghe"*), convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 41, ha apportato significative modifiche all'apparato sanzionatorio del Codice. Le modifiche si sono concentrate, in massima parte, sulle sanzioni amministrative, mentre è rimasto sostanzialmente inalterato l'impianto sanzionatorio penale.

L'intervento normativo è il frutto di un'iniziativa dell'Autorità che ha segnalato informalmente al Governo la necessità di tali modifiche, in particolare per fronteggiare in maniera efficace i gravi fatti criminosi di acquisizione e diffusione illecite di dati personali provenienti, per lo più, da banche dati di grandi dimensioni e di particolare rilevanza.

In linea generale, le modifiche hanno comportato: un aumento delle pene pecuniarie previste per ciascuna violazione; la previsione di nuove ipotesi sanzionatorie; la creazione di meccanismi per consentire una maggiore modulabilità della sanzione in rapporto al caso concreto in ragione della minore o maggiore gravità, della circostanza che le violazioni siano state commesse in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, del coinvolgimento di un maggior numero di interessati e delle condizioni economiche del contravventore.

Fra le nuove fattispecie sanzionatorie amministrative sono state previste, all'art. 162, comma 2-*bis*, le ipotesi di trattamento illecito e di omissioni nell'adozione delle misure

minime di sicurezza (già sanzionate penalmente dagli articoli 167 e 169 del Codice, articoli tuttora vigenti).

La sanzione amministrativa (da ventimila euro a centoventimila euro) potrà essere contestata in tutti i casi di violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 167, nonché nei casi di violazione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice e, per quanto riguarda queste ultime, senza la possibilità di avvalersi dell'estinzione del procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta.

È stata inoltre introdotta all'art. 162, comma 2-*ter*, una specifica sanzione amministrativa (da trentamila euro a centottantamila euro) nei casi di inottemperanza ai provvedimenti del Garante che prescrivono, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti o che prevedono il blocco o il divieto del trattamento.

La norma rafforza la cogenza delle determinazioni dell'Autorità, fino ad oggi garantita, limitatamente alla violazione dei provvedimenti di blocco e di divieto del trattamento nonché di quelli relativi alla decisione dei ricorsi, dalla sanzione penale prevista dall'art. 170 del Codice.

Per quanto riguarda i meccanismi introdotti al fine di modulare le sanzioni amministrative, va evidenziato, in primo luogo, che l'art. 164-*bis*, comma 1, prevede la possibilità di contestare le sanzioni accertate applicando una riduzione a due quinti dei limiti minimo e massimo previsto per ciascuna violazione, nei casi di minore gravità della violazione stessa o in relazione alla natura economica e sociale dell'attività svolta dal contravventore.

Di contro, i commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono delle particolari *"aggravanti"* che determinano un sensibile aumento delle sanzioni:

- in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni commesse, anche in tempi diversi, in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni (sanzione da cinquantamila euro a trecentomila euro senza la possibilità di avvalersi dell'estinzione del procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta);
- in altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi

interessati, con aumento dei limiti minimo e massimo delle sanzioni previste per ciascuna violazione in misura pari al doppio.

Tutte le sanzioni possono essere, inoltre, ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 4, aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

2.1.4. La trasparenza nella pubblica amministrazione

La legge 4 marzo 2009, n. 15 recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, nel quadro di un più ampio intervento in materia di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni e in virtù dell'approvazione di un emendamento d'iniziativa parlamentare, ha introdotto una modifica all'art. 1, comma 1, del Codice, tesa a sancire la conoscibilità delle notizie inerenti lo svolgimento delle prestazioni lavorative in ambito pubblico e la relativa valutazione. La norma prevede, infatti, che *"le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale"*.

Al riguardo, si sottolinea come il Garante abbia informalmente segnalato al Governo l'opportunità di assicurare la corretta collocazione sistematica della norma – di cui si è rilevata la dubbia legittimità costituzionale e comunitaria, in quanto sottrae talune categorie di informazioni e i relativi soggetti interessati alle garanzie in materia di protezione dei dati personali – nel capo del Codice riguardante i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e di apportarvi alcuni correttivi, demandando, tra l'altro, a un successivo decreto l'individuazione delle notizie relative alle prestazioni lavorative oggetto della disposizione.

Tale richiesta è stata recepita dal Governo e trasfusa in un emendamento, presentato dal Relatore, al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria sulla disciplina del rapporto di lavoro (AS 1167), teso a sopprimere la modifica apportata all'articolo 1, comma 1, del Codice, e a demandare a un regolamento, emanato previa acquisizione del parere del Garante, l'individuazione delle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica di cui è ammessa la comunicazione.

Sul punto va peraltro rilevato come, in sede di votazione del disegno di legge-delega in terza lettura al Senato, è stato approvato un ordine del giorno con cui si è impegnato il Governo ad applicare, in sede di esercizio della delega legislativa, il principio della trasparenza totale "*in modo tale che sia consentita e resa effettiva l'accessibilità diretta, anche mediante i siti Internet delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri e le modalità individuate dal Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, delle informazioni relative a retribuzioni individuali, provvedimenti disciplinari, dati aggregati per ufficio relativi ai tassi di assenze dal lavoro per qualsiasi motivo, dati e parametri posti alla base delle valutazioni, contenuto delle valutazioni stesse, formulato in modo tale da garantire la confrontabilità tra strutture omologhe*".

2.2. NOVITÀ NORMATIVE CON RIFLESSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nei primi mesi della XVI legislatura sono stati approvati alcuni provvedimenti normativi che hanno riguardato il trattamento dei dati personali e l'attività del Garante.

Vanno ricordati, in particolare:

Videosorveglianza e chiamate senza risposta

- il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge n. 23 aprile 2009, n. 28, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, in base al quale i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico *"per la tutela della sicurezza urbana"* e possono conservare i dati e le immagini raccolti al massimo per sette giorni, fatte salve speciali esigenze di conservazione (art. 6, commi 7 e 8). Inoltre, l'articolo 12-*ter* del decreto-legge, inserito dalla legge di conversione, ha ulteriormente differito (sino al 31 dicembre 2009 nel caso di chiamate originate da rete mobile e sino al 31 dicembre 2010 nel caso di chiamate originate da rete fissa) il termine a partire dal quale i gestori telefonici devono rendere disponibili, alla polizia e all'autorità giudiziaria, i dati di traffico telefonico relativi alle chiamate senza risposta. Tale disposizione deriva dall'approvazione, in prima lettura, alla Camera dei deputati, di un emendamento d'iniziativa parlamentare;

Attività promozionali mediante l'utilizzo di elenchi telefonici

- il già citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che contiene un'importante disposizione in materia di attività promozionali effettuate mediante l'utilizzo di elenchi telefonici. Il comma 1-*bis* dell'articolo 44 del provvedimento d'urgenza, introdotto dalla legge di conversione, prevede che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 siano lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.

Durante i lavori parlamentari di conversione del decreto-legge, il Garante ha manifestato la propria contrarietà a tale disposizione – frutto di un emendamento parlamentare – segnalando al Parlamento e al Governo la delicatezza della questione e l'impatto della proposta emendativa su una vasta platea di cittadini (Note del 2 febbraio 2009).

L'attuale disciplina in materia di elenchi telefonici (Direttiva 2002/58/Ce; art. 129 del Codice) stabilisce che i dati personali degli abbonati inseriti negli elenchi telefonici possono essere utilizzati per finalità di ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali.

Per contemperare le esigenze di riservatezza dei cittadini con la possibilità per gli operatori economici di svolgere attività di carattere promozionale, il Garante è intervenuto con diversi provvedimenti chiarendo, fra l'altro, che possono essere utilizzati per finalità di *marketing* anche i dati personali presenti in banche dati costituite utilizzando dati estratti da elenchi formati secondo la previgente disciplina, purché il titolare del trattamento dimostri di aver fornito, a suo tempo, l'informativa agli interessati (art. 13 del Codice).

La norma approvata opera, invece, in sostanza, una *"sanatoria"* per tutte le banche dati costituite illecitamente sulla base di *"vecchi"* elenchi telefonici, in violazione di norme che già dal 1997 prevedevano specifici obblighi per tutti i titolari in materia di informativa e consenso al trattamento dei dati (*cfr.* artt. 10 e 11 legge 31 dicembre 1996, n. 675, ed ora artt. 13 e 23 del Codice).

Nell'occasione l'Autorità ha richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo sul

fatto che la nuova disposizione normativa è destinata ad acuire il noto fenomeno delle chiamate indesiderate, continuamente al centro di numerose segnalazioni al Garante, rendendo vani i provvedimenti di carattere inibitorio e sanzionatorio adottati in materia dall'Autorità.

Indirizzi di posta elettronica

- il decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 che contiene le seguenti disposizioni di interesse: 1) riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese: l'articolo 16, nella parte in cui prevede la pubblicazione in elenchi riservati, di dati identificativi ed indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali. Tali elenchi sono consultabili per via telematica esclusivamente dalla pubblica amministrazione. L'articolo prevede altresì che per i singoli indirizzi di posta elettronica la consultazione è ammessa liberamente e senza oneri, mentre l'estrazione di elenchi dei medesimi indirizzi è consentita esclusivamente alle pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative ad adempimenti amministrativi di loro competenza; 2) misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese: l'articolo 16-*bis*, ai sensi del quale, per favorire la massima diffusione delle tecnologie telematiche, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata (pec). Per i medesimi fini, ogni pubblica amministrazione utilizza unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra pubblica amministrazione; 3) riscossione: l'articolo 32 prevede che, allo scadere dei 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, gli agenti della riscossione possano accedere ai dati relativi ai rapporti finanziari del contribuente, compresi quelli che fanno riferimento a depositi bancari o postali (art. 35, comma 25, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223; art. 7, comma 6, del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 605).

Impronte digitali: dati dei contribuenti

- il già citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che contiene anche le seguenti ulteriori disposizioni di interesse: 1) durata e rinnovo della carta d'identità: l'articolo 31 che prolunga da cinque a dieci anni il periodo di validità della carta d'identità – fis-

sato dall'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 – e prevede che a partire dal 1° gennaio 2010 essa dovrà essere munita anche delle impronte digitali dell'interessato; 2) accesso agli elenchi dei contribuenti: l'articolo 42 che al fine di attuare il principio di trasparenza nei rapporti fiscali modifica il d.P.R. n. 600 del 1973, prevedendo che gli elenchi dei contribuenti siano depositati per un anno sia presso l'ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati e che, in tale periodo, ne sia consentita l'estrazione di copia in conformità alla disciplina sul diritto di accesso. Viene previsto, inoltre, che fuori dei casi disciplinati la diffusione degli elenchi, al di là delle ipotesi in cui costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa; 3) carta acquisti: l'articolo 81, comma 32, che prevede il rilascio di una *"carta acquisti"* alle persone che versano in condizione di maggior disagio economico da disciplinare con apposito decreto (sul cui schema il Garante ha poi reso parere – *v. supra*); 4) efficienza dell'amministrazione finanziaria: l'articolo 83 in base al quale: a) per garantire maggiore efficacia ai controlli fiscali, l'Inps e l'Agenzia delle entrate predispongono piani di controllo anche sulla base dello scambio di dati e informazioni anche in via telematica (comma 1); b) si incrementa lo strumento di accertamento che si fonda sul *cd. "redditometro"* (comma 8); c) si prevede l'accesso dei comuni e delle società di riscossione ai dati disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui alla *cd. "anagrafe dei conti correnti"*, fino ad ora non attuata in assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 225, della legge n. 244/2007 (comma 28-*sexies*);

- il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, con specifico riferimento ai seguenti articoli: 1) l'articolo 6 che ha apportato diverse modifiche sostanziali all'articolo 54 del testo unico degli enti locali – che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale – al fine di potenziare il ruolo dell'amministrazione locale. In particolare, il novellato comma 4 dell'art. 54 amplia il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, prevedendo, quale situazione legittimante il provvedimento *extra ordinem*, anche il grave pericolo per la *"sicurezza urbana"* (che si

Attribuzioni del sindaco e della polizia municipale

affianca così al grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, già previsto). Tali provvedimenti d'urgenza vanno comunicati al prefetto in quanto la situazione che li legittima attiene alla sicurezza, tematica che vede comunque un ruolo centrale e "strategico" dell'autorità locale di Governo, cui competono in via generale gli interventi attuativi dell'ordinanza sindacale; 2) l'articolo 8 che amplia le possibilità di accesso della polizia municipale ai dati presenti nel Ced interforze del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. Prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, gli agenti di polizia municipale – se addetti ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza – potevano accedere, presso il Ced, allo schedario dei veicoli rubati. Ora, a seguito delle modifiche introdotte, essi possono accedere anche allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno. Ciò, in relazione alle aggiornate competenze del sindaco in tale materia (*cfr.* art. 6 *cit.*). Inoltre, la norma in esame permette al personale della polizia municipale, previa apposita abilitazione, di inserire nella banca dati i predetti dati relativi ai veicoli e ai documenti autonomamente acquisiti; 3) attribuzioni del personale del Corpo delle capitanerie di porto: a seguito delle integrazioni apportate in sede di conversione, l'articolo 8-*bis* estende l'accesso al Ced e la relativa immissione di alcuni dati anche al personale del Corpo delle capitanerie di porto, nei limiti delle funzioni esercitate. Appositi decreti dovranno stabilire le modalità dei collegamenti fra le predette forze dell'ordine e il Ced ai fini dell'accesso ai dati e, per quanto riguarda il personale del Corpo delle capitanerie di porto, anche le tipologie di dati consultabili. In entrambi i casi il Garante dovrà esprimere il parere di competenza sugli schemi di decreto;

Criminalità informatica

- la già citata legge 18 marzo 2008, n. 48 (*v. supra*) recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, della quale si è riferito nella *Relazione* 2007 (*p.* 21 e *ss.*);

Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti

- il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 (*cd. "decreto milleproroghe"* per il 2008), all'art. 47-*quater*, equipara la durata in carica del presidente e dei membri del Garante – unitamente a quelli della

Consob e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – a quella del presidente e dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (sette anni, non prorogabili), nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti.

Infine, il Governo ha adottato alcuni decreti legislativi di interesse in materia di protezione dei dati personali, sui cui schemi l'Autorità ha, peraltro, reso parere (*v. supra*) fra i quali, in particolare: 1) (movimenti transfrontalieri di denaro) il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (Ce) n. 1889/2005, volto a contrastare l'introduzione di proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario e ad istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante; 2) ricongiungimenti familiari e prelievo del Dna: il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, recante attuazione della direttiva 2003/86/Ce, in materia di ricongiungimenti familiari, di particolare delicatezza in quanto prevede il trattamento di dati genetici. In base al decreto, infatti, le rappresentanze diplomatiche o i consolati possono rilasciare certificazioni *"sulla base del Dna"* quando lo *status* di figlio o di coniuge, ai fini del ricongiungimento, non possa essere documentato in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, a causa della mancanza di un'autorità riconosciuta o quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità della documentazione prodotta; 3) sicurezza nei luoghi di lavoro: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, volto a dare attuazione alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che riguarda trattamenti di dati personali concernenti informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del lavoratori, in particolare dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali, effettuati anche nell'ambito del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro; 4) il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione di dati di traffico trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ampiamente illustrato in altra parte della *Relazione* (*v. par.* 14).

PAGINA BIANCA

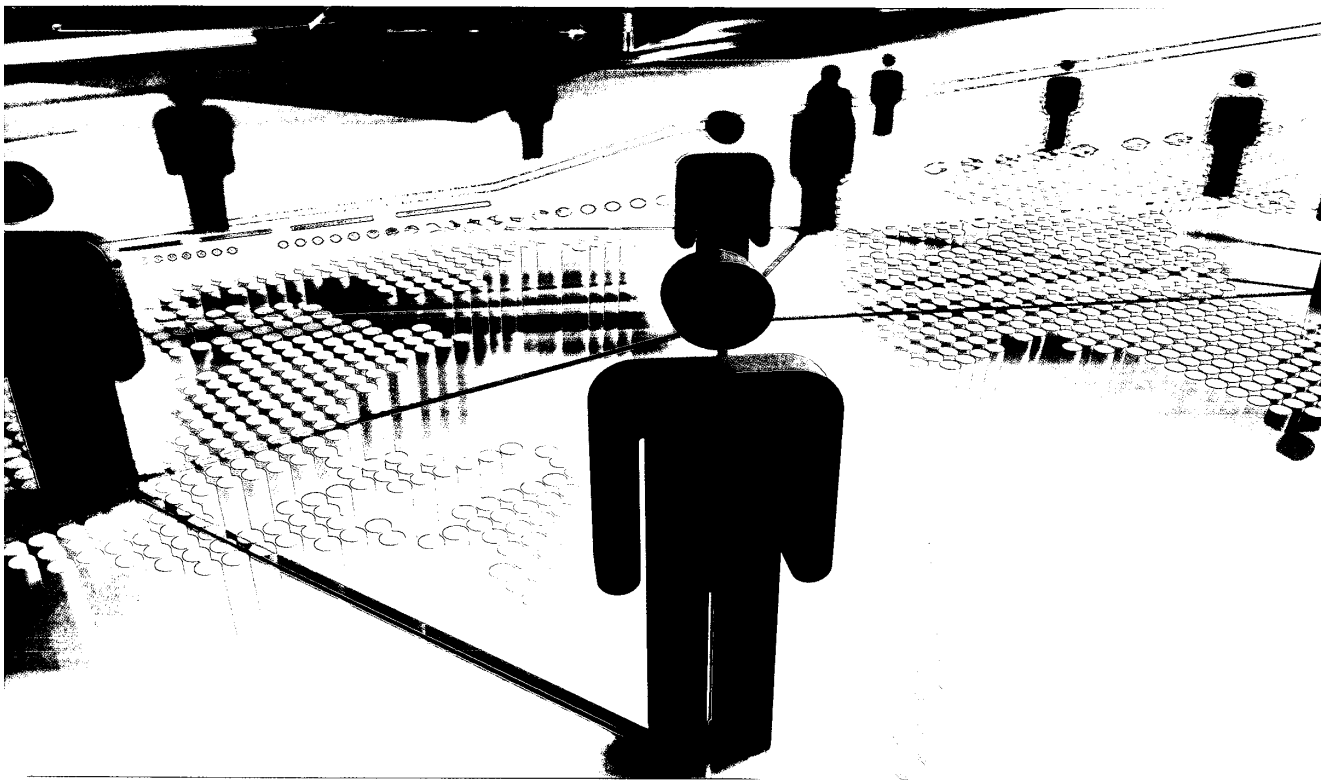

L'attività svolta dal Garante

PAGINA BIANCA

II. L'attività svolta dal Garante

3. Il Garante e le pubbliche amministrazioni

3.1. I regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari

3.1.1. I regolamenti delle amministrazioni centrali e regionali

La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale ha presentato nel 2009 un nuovo schema di regolamento recependo le condizioni alle quali l'Autorità aveva subordinato il proprio parere favorevole sul precedente schema (*Provv.* 7 febbraio 2008 [doc. *web* n. 1491594]).

In particolare, il nuovo testo documenta adeguatamente l'indispensabilità dei dati sullo stato di salute delle persone coinvolte trattati per l'esclusiva finalità di *"elaborare studi e ricerche rilevanti in materia di servizi sociali d'interesse per gli enti locali"* (art. 1, comma 2, lett. *e*), del d.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27) e delimita rigorosamente le operazioni di interconnessione e di raffronto eseguibili con altre banche dati (art. 22, commi 9 e 11, del Codice) (*Provv.* 12 febbraio 2009 [doc. *web* n. 1597595]).

Per quanto concerne gli enti regionali, va invece segnalata la richiesta della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome su alcune modifiche e integrazioni apportate allo schema tipo di regolamento, già sottoposto all'esame dell'Autorità, riguardante i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle assemblee legislative presso le regioni e le province autonome (*cfr. Provv.* 29 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1210939]).

In linea generale, con riferimento alla possibilità di rilevare accidentalmente informazioni concernenti, in particolare, l'origine razziale o etnica degli interessati, menzionata in calce alle descrizioni di tutti i trattamenti presi in considerazione nelle schede, l'Autorità ha sottolineato l'inutilità del riferimento, atteso che la disciplina sulla protezione dei dati personali preclude l'utilizzo delle informazioni che risultano eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, eventualmente acquisite in modo occasionale o fornite spontaneamente dall'interessato o desumibili indirettamente da altre informazioni trattate legitti-

mamente, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene (art. 22, comma 5, del Codice).

Con riferimento, poi, ad alcuni organismi di garanzia, per quanto attiene al Garante del contribuente, previa verifica dell'effettiva riconducibilità dei trattamenti effettuati presso tale organismo agli enti regionali, piuttosto che all'amministrazione finanziaria (art. 13, legge 27 luglio 2000, n. 212), si è evidenziata la necessità di delimitare le operazioni di comunicazione alle sole pubbliche amministrazioni, gestori o concessionari di pubblico servizio *"coinvolti nell'attività istruttoria"*.

Riguardo ai trattamenti effettuati presso il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, è stato, invece, suggerito di integrare le fonti normative con il riferimento alla legge nazionale di ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti firmata a New York il 10 dicembre 1984 (l. 3 novembre 1988, n. 498), con cui lo Stato italiano si è impegnato a configurare una serie di garanzie e di mezzi per assicurare alle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale il rispetto dei propri diritti.

Il parere favorevole dell'Autorità sulle modifiche proposte è stato subordinato al rispetto delle indicazioni formulate (*Provv.* 12 giugno 2008 [doc. *web* n. 1537639]).

Il Garante ha, inoltre, espresso parere favorevole sullo schema di decreto volto a modificare il regolamento d.P.C.M. concernente i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (30 novembre 2006, n. 312, *cfr. Parere* del 18 maggio 2006 [doc. *web* n. 1298799) al fine di aggiungere un allegato relativo al trattamento di dati giudiziari per la gestione delle attività connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarità e delle frodi in materia di fondi strutturali (*Parere* del 19 dicembre 2008 [doc. *web* n. 1584241]).

3.1.2. I regolamenti degli enti locali

Nell'anno di riferimento sono notevolmente diminuiti i casi sottoposti dagli enti locali al Garante per la formulazione di un parere specifico relativamente a trattamenti di dati sensibili o giudiziari ritenuti non ricompresi, per tipologia di dati o di operazioni, né negli